

FAQ COMMERCIO FISSO

D: E' consentito utilizzare, a fini espositivi, un fabbricato con destinazione d'uso C2 sito nelle vicinanze di un esercizio commerciale, non collegato in alcun modo allo stesso, senza alcuna operazione di compravendita?

R: Si ritiene che non sussistano impedimenti: infatti la disposizione di cui all'art. 5, commi 6 e 7 della DCR 563-13414/1999 s.m.i., è da ritenere applicabile al solo caso in cui le aree destinate a commercio e ad esposizione siano invece contigue.

D: Il gestore di una piscina, può vendere prodotti non alimentari quali cuffiette, shampoo, bagno schiuma ecc. ai soli frequentatori del complesso sportivo?

R: Si ritiene che il caso suddetto possa essere ascritto in via estensiva alla fattispecie di cui all'art. 66 comma 1 del D.lgs 59/2010 che, in merito agli spacci interni, disciplina l'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, purché l'attività in questione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori del complesso sportivo.

Resta inteso che tale attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

D: E' possibile suddividere lo stesso locale destinandolo in parte all'attività artigianale di tostatura e torrefazione caffè e in parte ad attività di somministrazione?

R: Le normative vigenti in materia di commercio, e, nello specifico, la L.R. 38/2006, non pongono limitazioni alla coesistenza delle suddette attività nello stesso locale.

Sotto il profilo commerciale, occorrerà richiedere l'autorizzazione alla somministrazione ai sensi della L.R. 38/2006, indicando chiaramente la porzione di superficie da destinare all'attività di somministrazione.

D: Ai sensi della DCR 563-13414/99 e s.m.i., è consentito l'autoriconoscimento delle localizzazioni L1 per gli esercizi di somministrazione?

R: L'art. 30, comma 2 della DCR suddetta, prevede l'autoriconoscimento delle localizzazioni L1, solo per le medie e grandi strutture di vendita.

Tale istituto non è da ritenersi consentito nel caso degli esercizi di somministrazione.

D: E' da considerarsi vietato l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale, ai sensi dell'art. 26, c. 2 del D.lgs 114/98?

R: A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 147/2012 il comma 2 dell'art. 26 del Dlgs 114/98 è stato sostituito nel modo seguente (cfr. art. 2 comma 26) "2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività". Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare esplicativa n. 3656/C del 12.09.2012, ha sottolineato l'eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

D: Può un autodemolitore vendere parti di ricambio di veicoli ?

R: Sì, è consentito il commercio al pubblico delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo che possono essere cedute solo alle imprese esercenti attività di autoriparazione ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003, n. 209, in materia ambientale e pertanto ai fini della commercializzazione è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 114/1998.

D: Un esercente attività di commercio al dettaglio di vicinato, settore alimentare (vineria), può integrare tale attività con la vendita di gelati, acquistati all'ingrosso in vasche e poi serviti in coni e coppette?

R: L'attività in questione, caratterizzata dalla vendita di gelati acquistati all'ingrosso in vasche e poi venduti in coni e coppette a perdere, non configura giuridicamente attività di somministrazione ma attività di vendita, l'esercente può esercitare tale attività aggiuntiva nel suo attuale esercizio di vendita, senza ulteriori adempimenti, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di commercio.

D: Può un medico oculista, dietro sua o altrui prescrizione, vendere presidi medici presso uno studio di oculistica?

R: Sì, sempre che la vendita sia limitata ai soli soggetti in cura presso lo studio medico e che la superficie sia contenuta entro i limiti del vicinato; riconducibile all'articolo 16, c. 1 parte seconda del d.lgs. 114/1998. L'inizio dell'attività di vendita, soggetta a SCIA.

La normativa in materia è essenzialmente costituita dall'art. 20 del Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dal Decreto Ministero Salute 21/12/1998 e s.m.i..

D: A quale normativa fa riferimento, l'esercente attività commerciale che si reca al domicilio dell'acquirente per proporre l'acquisto dei suoi prodotti?

R: Tale fattispecie è riconducibile all'art. 19, del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 - "Forme speciali di vendita al dettaglio", modificato ai sensi dell'art. 69 del D.lgs 59/201 e soggetta a SCIA.

D: Può un esercente attività di pasticceria integrare tale attività con la consumazione della tazzina di caffè lasciata sul banco senza che ci sia un servizio assistito al tavolo?

R: No. La consumazione della tazzina di caffè è assoggettata alla disciplina della L.R. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande". Tale attività non può considerarsi come accessoria all'attività di vendita o artigianale, a meno che non si tratti invece di caffè fatto con macchinetta a gettoni a self service; in tal caso si tratterebbe di attività commerciale, consentita al titolare purché lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa e previa presentazione di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 114/98.

D: E' possibile effettuare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (ortofruttili) in uno spazio posto all'interno degli stessi locali in cui viene già svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Sì, infatti tale attività è regolata dalla L.R. 38/2006 che permette l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari in uno spazio posto all'interno degli stessi locali in cui viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.